

51
2009

09200900705		
PROCURA GENERALE REPUBBLICA CAGLIARI		
N. 7354	E.	21 DIC. 2009
UOR AA.GG.	CC	RUO SABA
Funzione	Macroattività	Attività
Fascicolo	Sottofascicoli	



Ministero della Giustizia

Dipartimento per gli Affari di Giustizia

Direzione Generale della Giustizia Civile
Direzione Generale della Giustizia Penale



m_dg.DAG.18/12/2009.0157672.U

Fascicolo 017.005_43

Roma.

17 DIC. 2009

Ai Sig. Presidenti delle Corti di Appello

LORO SEDI

Ai Sigg. Procuratori Generali presso le Corti d'Appello

LORO SEDI

Al Sig. Procuratore Nazionale Antimafia

ROMA

p.c. Al Sig. Capo dell'Ispettorato Generale

ROMA

Alla Assogestioni

Via in Lucina n. 17

00186 ROMA

OGGETTO: Provvedimenti di sequestro di beni
nell'ambito di processi penali.

Si trasmette, per le valutazioni di competenza, l'allegata nota inviata dall'Assogestioni (associazione del risparmio gestito), con la quale viene rappresentata la necessità di notificare i provvedimenti di sequestro in materia penale aventi ad oggetto l'attività patrimoniale dell'indagato, anche alle società di

V. In Cagliari, addì 21 DIC. 2009

Il Procuratore Generale
Ettore Angioni

gestione del risparmio, quali unici soggetti legittimati a rendere indisponibili, per l'investitore, i beni di sua spettanza.

In particolare si evidenzia che, come segnalato dall'Assogestioni i provvedimenti di sequestro vengono abitualmente notificati ad altri operatori finanziari - soprattutto banche - i quali non hanno legittimazione a rendere indisponibili i beni oggetto dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria, con conseguente mancata esecuzione degli stessi.

Il Direttore Generale della Giustizia Civile

Maria Teresa Saragnano



Il Direttore Generale della Giustizia Penale

Luigi Frunzio





ASSOGESTIONI

associazione del risparmio gestito

uff. inv. I
memoria e per la
9/30/09

Roma, 7 ottobre 2009

Gentile Dottoressa
Maria Teresa Saragnano
Direttore Generale della Giustizia Civile
Ministero della Giustizia
Via Arenula, 70
00186 Roma

Gentile Consigliere
Luigi Frunzio
Direttore Generale della Giustizia Penale
Ministero della Giustizia
Via Arenula, 70
00186 Roma

Prot. N. 494/09

L'applicazione della normativa in materia di Fondo Unico Giustizia alle società di gestione del risparmio: la notificazione dei provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria

Con il presente documento, si intendono portare all'attenzione di codesto rispettabile Ministero alcune difficoltà correlate all'applicazione della normativa in materia di Fondo Unico Giustizia con riferimento alle società di gestione del risparmio (di seguito, anche solo "SGR"). Si sottolinea, peraltro, che le osservazioni di seguito formulate valgono anche, *mutatis mutandis*, per le società di investimento a capitale variabile (SICAV) con riferimento al servizio di gestione collettiva del risparmio dalle stesse prestato.

In particolare, le SGR sono interessate dalla normativa sopra menzionata quando un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, rientrante nel novero di quelli elencati all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito con legge 13 novembre 2008, n. 181 (di seguito il



"Decreto"), riguardi i beni correlati ai servizi prestati dalle medesime. I servizi in questione possono essere rappresentati dal servizio di gestione collettiva del risparmio (quando il provvedimento colpisca quote di fondi comuni di investimento gestiti da SGR) ovvero dal servizio di gestione di portafogli (quando il provvedimento colpisca gli strumenti finanziari e le disponibilità liquide di pertinenza di portafogli individuali gestiti da SGR).

Al riguardo occorre preliminarmente rilevare che, sebbene le SGR non siano, di norma, i soggetti depositari dei certificati rappresentativi delle quote dei fondi comuni di investimento, né degli strumenti finanziari e delle disponibilità liquide di pertinenza dei portafogli gestiti, esse sono gli unici soggetti legittimati a rendere indisponibili per l'investitore/il cliente i beni di sua spettanza, in qualità di dirette controparti contrattuali dell'investitore/del cliente i cui beni (quote di fondi comuni di investimento e/o strumenti finanziari e liquidità conferiti in gestione) sono oggetto del provvedimento dell'Autorità Giudiziaria.

Nella prassi, i suddetti provvedimenti non sono notificati – in genere, secondo l'esperienza delle società nostre associate – alle SGR, bensì ad altri intermediari, spesso banche (ad esempio i soggetti collocatori delle quote dei fondi comuni di investimento), che, per quanto appena osservato, non hanno legittimazione (né, nella maggior parte dei casi, la materiale possibilità) di rendere indisponibili i beni oggetto dei provvedimenti in discorso.

Appare evidente come tale pratica giudiziaria produca effetti distorsivi del sistema, non assicurando che il provvedimento sia conosciuto da, ed espliciti quindi i suoi effetti nei confronti di, tutti i soggetti che l'Autorità Giudiziaria intende raggiungere. Si sottolinea come solo poche SGR ricevano direttamente un provvedimento, ad esempio, di sequestro, ad esse indirizzato. Nella maggior parte dei casi, le SGR sono informate da altri intermediari (nell'esempio, le banche collocatrici delle quote dei fondi comuni di investimento) dell'esistenza di provvedimenti del suddetto genere che potrebbero interessare anche i rapporti ad esse facenti capo.

A fronte della situazione descritta, alcune società di gestione del risparmio, informate da altro intermediario dell'esistenza di un provvedimento potenzialmente rivolto (anche) ad esse, chiedono all'Autorità Giudiziaria conferma di tale circostanza e, in caso positivo, domandano che venga effettuata una nuova notificazione del provvedimento, specificamente diretta nei loro confronti. Altre SGR non si rivolgono all'Autorità Giudiziaria, ma si limitano a richiedere all'intermediario al quale viene notificato il provvedimento di portare a loro conoscenza il provvedimento stesso, dando corso al medesimo in base alla semplice informativa fornita loro dall'intermediario (ad esempio, mediante trasmissione via fax del provvedimento). Il comportamento da ultimo illustrato genera, com'è chiaro, notevoli rischi legali per la SGR e impedisce che il provvedimento sia applicato dai destinatari che l'Autorità Giudiziaria intende effettivamente raggiungere.



In forza delle considerazioni espresse, si ritiene di estrema importanza un intervento di codesto
spettabile Ministero con il quale si raccomandi alle Autorità competenti di notificare direttamente nei
confronti delle SGR i provvedimenti previsti dal Decreto. A tal fine, l'Assogestioni si dichiara sin d'ora
disponibile a fornire l'elenco delle Società nostre associate, per facilitare il reperimento dei dati
funzionali alle notificazioni nei confronti delle medesime.

Distinti saluti

Il Direttore Generale